

Disposizioni anticipate di trattamento. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, in vigore da oggi la legge 219/2017

Testamento biologico anche in video

Angelo Busani

Da oggi sarà possibile stipulare atti recanti le «disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), e cioè il cosiddetto “testamento biologico” (o “bio testamento”). Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n. 219, è stata infatti pubblicata la legge 219/2017 sulle «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento».

L'articolo 4 della legge dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle con-

seguenze delle sue scelte, può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Nel caso in cui le condizioni fisiche non consentano di esprimere le Dat nelle forme predette, queste possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi

che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Con le medesime forme, le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle Dat nelle forme sopra illustrate, esse possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Il soggetto che detta il suo biotestamento può designare una persona di sua fiducia (il “fiduciario”), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto così come il disponente può revocare l'incarico senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia ri-

nunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno. Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.